

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1868}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 14 marzo 1973

Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa del riordinamento con legge dello Stato degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie trasferite alla competenza delle Regioni, l'onere delle spese per gli enti di sviluppo agricoli regionali resta a carico del bilancio dello Stato.

ART. 2.

Le somme erogate dalle Regioni a statuto ordinario agli enti di sviluppo agricoli, saranno rimborsate alle Regioni con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con prelevamento dal fondo stanziato al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.